



TRIBUNALE DI LANCIANO

ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA **ART. 591-BIS C.P.C.**

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti del processo esecutivo per espropriazione immobiliare n. 32/2019 in relazione alla istanza di vendita formalizzata dalle parti ritenuta l'opportunità di procedere a delega del compimento delle operazioni di incanto ad un professionista avente sede nel circondario;

DISPONE

la vendita, con la modalità della **gara telematica asincrona** secondo il sistema dei **plurimi rilanci**, dei beni sottoposti a pignoramento identificati come segue:

DISPONE

- che il GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.;
- che il PORTALE del GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia www.astetelematiche.it;
- che il REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il Professionista delegato;

DELEGA

Il compimento delle operazioni di vendita all'**Avv. Piervincenzo De Luca**, il quale potrà avvalersi dell'ausilio di personale di Aste Giudiziarie Inlinea spa per il caricamento dei dati sul portale delle vendite pubbliche ai fini dei necessari adempimenti pubblicitari

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- a) a determinare il prezzo base d'asta, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'esperto stimatore e delle eventuali note depositate dalle parti; nel caso di questioni non particolarmente complesse inerenti la consulenza tecnica in atti, il professionista delegato potrà chiedere chiarimenti (anche scritti) al perito di ufficio;
- b) alla esecuzione della prima vendita senza incanto con le modalità di cui all'art. 571 cpc;
- c) agli adempimenti previsti dall'art. 570 cpc

- d) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 cpc ed agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573-574 cpc
- e) alle operazioni di vendita ed aggiudicazione degli immobili
- f) alla ricezione ed autenticazione della dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 cpc
- g) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 cpc
- h) alla fissazione degli ulteriori esperimenti, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591 cpc;
- i) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
- j) a richiedere la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. nel testo attualmente vigente, tenendo conto della convenzione in atto presso questo Tribunale per la pubblicità e delle richieste formalizzate dai creditori all'udienza di cui all'art. 569 cpc, salva comunque ogni altra forma di pubblicità aggiuntiva che il professionista riterrà opportuna.
- k) a versare l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento degli immobili e del prezzo di aggiudicazione, da versarsi da parte dell'aggiudicatario, su conto corrente acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo Sangro-Teatina**;
- l) a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176 e 177 disp. att. cpc;
- m) a fissare, in caso di vendita deserta per mancanza di possibili offerenti, ovvero di esito negativo della stessa, un nuovo esperimento, mediante vendita senza incanto; in tal caso potrà a sua discrezione ridurne il prezzo base in misura comunque non superiore ad $\frac{1}{4}$; analogamente, ma senza riduzione, provvederà nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 587 c.p.c. non appena questo Ufficio gli avrà restituito il fascicolo;
- n) a formare il progetto di distribuzione, che dovrà essere trasmesso a questo giudice assieme al fascicolo; a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore a trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni di credito e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione. Il ricavo netto disponibile dovrà essere distribuito a cura del professionista delegato a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione e del conseguente ordine di emissione dei mandati di pagamento ad opera di questo ufficio. Nel caso residuo somme da restituire all'aggiudicatario o a terzi e che non sia stato possibile rendere, il professionista dovrà depositarle nella forma dei depositi giudiziari su libretto intestato all'avente diritto.

Il professionista dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per disposizione del giudice dell'esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione, e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul

conto corrente più sopra indicato, allegando, all'atto della definitiva restituzione del fascicolo, fotocopia dei relativi movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate (distinguendo quelle gravanti sulla massa da quelle a carico dell'aggiudicatario) e del ricavo netto.

DETERMINA

In **euro 2.500** la somma che il creditore procedente (o, in difetto di questo, altro creditore munito di titolo) dovrà anticipare al professionista. In caso di mancato versamento del fondo spese (o di successiva integrazione dello stesso nel prosieguo delle operazioni di vendita) il professionista delegato dovrà interpellare i creditori intervenuti circa la loro volontà di surrogarsi al procedente e, in caso di esito negativo, rimettere senza indugio il fascicolo a questo ufficio con richiesta di liquidazione delle proprie competenze.

Il professionista delegato dovrà provvedere alle operazioni indicate nel termine di **mesi 15** dalla ricezione del fascicolo.

Il professionista delegato è autorizzato a svolgere tutte le operazioni inerenti il proprio incarico presso il proprio studio o altro luogo idoneo allo svolgimento dell'asta telematica asincrona scelto dal professionista. Il professionista delegato dovrà assicurare che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano eseguiti con modalità telematiche.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate dalle "Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari con gara telematica asincrona" pubblicate sul sito del tribunale.

Lanciano, 26.2.2020

Il Giudice
Massimo Carosa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGGI **26 FEB 2020**

Il Funzionario Giudiziario

Yara Scialoja